

REGOLAMENTO (CEE) N. 2982/88 DELLA COMMISSIONE**del 28 settembre 1988****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventiduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1035/88**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1035/88 della Commissione, del 18 aprile 1988, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi c/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾ si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/88, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventiduesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la ventiduesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 1035/88, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 42,359 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

⁽³⁾ GU n. L 102 del 21. 4. 1988, pag. 14.